

CONVENZIONE

Tra l'Amministrazione Generale dei Canali Demaniali d'Irrigazione (Canali Cavour), in persona dell'Amministratore Generale Tonnar [redacted] e l'Azienda Elettrica Municipale di Torino nelle persona del Sigg. Segretario Generale [redacted] assistito dal Capo Reparto Esercizio [redacted], per delega ricevuta dal Sig. Direttore Generale della Azienda

p r e m e s s o

- che l'A.E.M., in base ai Decreti di concessione principali 26/10/1921 n° 10485 e 5/2/1925 n° 737, e loro successive modificazioni e varianti, ha provveduto alla costruzione di impianti idroelettrici nella valle dell'Orco denominati Ceresole-Rosone, Rosone-Bardonetto, Rosone-Telesio e Agnol-Serrà-Villa;
- che in base al Decreto 20/11/1963 n° 364 l'A.E.M. ha provveduto alla costruzione dell'impianto Bardonetto-Pont;
- che in base alle autorizzazioni provvisorie di cui al D. M. 18/1/1963 n° 3584 e 24/5/1966 n° 710, l'A.E.M. ha in corso di costruzione l'impianto Valsoera-Telesio;
- che in base ai citati decreti principali di concessione, l'A.E.M. era tenuta a procedere alla costruzione di bacini di compenso della capacità complessiva di 72.000 mc., a valle delle centrali di Rosone e di Bardonetto;
- che l'A.E.M. aveva provveduto alla redazione di due successivi progetti in data 22/9/1951 e 28/9/1962, che parallelamente non poterono essere realizzati per varie ragioni tecniche nonché per l'opposizione di numerose utenze;
- che, con istanza 26/1/1968 l'A.E.M. ha richiesto al Ministero dei LL.PP. di poter sostituire l'obbligo della costruzione dei suddetti serbatoi di compenso con un'opportuna regolazione dei suoi impianti ed in particolare dell'implan-

to attualmente in costruzione Valsocera-Telesio;

C O N S I D E R A T O

- che le parti contraenti hanno ritenuto di poter soddisfare le rispettive esigenze mediante la precisazione delle modalità con cui dovrà essere regolato l'esercizio dell'Impianto idroelettrico Valsocera-Telesio nonché degli altri impianti menzionati in premessa;

si conviene quanto segue

1) L'A.E.M. si obbliga di esercitare gli impianti idroelettrici, della cui concessione è titolare nella valle dell'Orco, ed in particolare l'impianto ad accumulo per pompaggio Valsocera-Telesio, in modo da assicurare, per tutto quanto nelle sue possibilità, la regolarità dei deflussi e la portata minima necessaria alle utenze irrigue dei canali demaniali, per il soddisfacimento delle loro esigenze, demandando al Regolatore Governativo del torrente Orco fino al canale demaniale di Caluso, le norme ed i tempi di attuazione ed il compito del controllo e dichiarando fin da ora di attenersi alle decisioni del Regolatore.

2) L'A.E.M. si impegna ad installare nei suoi serbatoi stagionali idonei idrometrografi in numero e posizioni sufficienti per registrare con continuità le variazioni di livello dei singoli serbatoi ed a consentire l'accertamento dei dati registrati, oltre che da parte del Regolatore Governativo dell'Orco fino al Canale di Caluso, anche dai tecnici appartenenti o designati dall'Amministrazione Demaniale. Reciprocamente l'Amministrazione dei Canali Demaniali consentirà ai tecnici dell'A.E.M. eventuali accertamenti sugli idrometrografi installati sui Canali Demaniali.

3) L'Amministrazione dei Canali Demaniali, preso atto di quanto sopra, si obbliga a concedere il proprio nulla osta a che la domanda presentata dall'A.E.M. in data 26/1/1963, citata in premessa, venga accolta dal Ministero dei LL.PP.,

considerato che l'obbligo della costruzione dei bacini di compenso, pure indicati in premessa, viene sostituito con l'obbligo dell'A.E.M. di esercitare i suoi Impianti Idroelettrici della Valle dell'Orco con le modalità e limitazioni indicate ai precedenti punti 1 e 2, modalità e limitazioni che dovranno essere attuate anche nel caso di insufficiente portata naturale nell'Orco e nei suoi affluenti, ossia anche quando la portata naturale e dell'Orco e dei suoi affluenti sia inferiore a quella di competenza dei canali demaniali, salvo soltanto casi di forza maggiore da cui, a giudizio del Regolatore Governativo, derivi impossibilità di svasso dei bacini.

4) Per ogni eventuale controversia circa l'interpretazione del presente convenuto, le parti si obbligano a deferire il giudizio ad un Collegio di tre Arbitri, dei quali uno da nominarsi dall'Amministrazione dei Canali Demaniali, uno da parte dell'A.E.M. ed il terzo dal Presidente della Corte d'Appello di Torino. Le decisioni del Collegio Arbitrale non saranno soggette ad appello.

5) Quanto sopra, da parte della Amministrazione Generale dei Canali Cavour viene convenuto salvo la superiore approvazione del Ministero delle Finanze e da parte dell'Azienda Elettrica Municipale di Torino salvo le ratifiche previste dalle norme di Legge.

Letto, confermato e sottoscritto in doppio originale oggi 11/9/1969 nella sede dell'Amministrazione Generale dei Canali Demaniali (Canali Cavour) in Via XX Settembre n° 88 in Torino.

Autorevole
Raffaele
in nome e per conto